

Oggi 30 giugno 2014 nella sede dell'A.P.P.E.-Confedilizia di Bergamo in via G. Paglia n. 5 tra l'Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia (A.P.P.E.) - Confedilizia di Bergamo - rappresentata dal suo Presidente Dott. Roberto Margiotta, l'Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Bergamo, rappresentata dal suo Presidente Avv. Gaetano D'Andrea, (preso atto che l'Associazione Piccoli Proprietari Casa non è più presente sul territorio della provincia di Bergamo) ed i Sindacati degli inquilini di Bergamo SUNIA, SICET e UNIAT e rappresentati rispettivamente dall'Arch. Pietro Roberti, dal Geom. Roberto Bertola e dal Sig. Marco Tullio Cicerone.

dopo aver constatato

- il perdurare delle condizioni che hanno portato l'8 marzo 2013 alla stipula di accordi territoriali per la stipula di contratti di locazione abitativi di tipo "agevolato" (Art. 2 comma 3 l. 431/98);

 **COMUNE DI SERIATE (BG)**  
**RICERCA**  
**13 AGO. 2014**

sollecitano

*PROTOCOLLO GENERALE*

- ulteriormente i Comuni, per quanto in loro potere, a ripristinare una fiscalità meno opprimente sul settore (riduzione dell'IMU, TASI, TARI, IRPEF comunale e/o quella di altre imposte locali specifiche) e ad adottare ogni altro provvedimento utile per favorire lo sviluppo della locazione a canoni equi sia gli inquilini che per i locatori;

si conviene quanto segue:

di prorogare per ulteriori 12 mesi (fatti salvi altri e diversi accordi dovessero raggiungere nel frattempo le Organizzazioni firmatarie del presente accordo) gli accordi sottoscritti in data 8 marzo 2013, iniziando dal giorno successivo dalla scadenza degli stessi e specificamente prevista nel precitato documento, concernente la parziale

**MODIFICA DEGLI ACCORDI TERRITORIALI, SOTTOSCRITTI E PRESENTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2003, PER I COMUNI DI:**

- **BERGAMO** sottoscritto in data 10/7/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 10/07/2003 al n. 48881
- **AZZANO SAN PAOLO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 17432
- **BONATE SOPRA** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 15120
- **BONATE SOTTO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 9788
- **CURNO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 22072
- **DALMINE** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 09/12/2003 al n. 27375
- **FILAGO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data e al n. non comunicati dal comune
- **GORLE** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 11007
- **LALLIO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 10622
- **LEVATE** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 9517

**COMUNE DI SERIATE (BG)**  
Prot. 0022718 del 13/08/2014  
Tit. 4 Cl. 9 Fasc.



- **MADONE** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 9919
- **MOZZO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 10864.
- **ORIO AL SERIO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 10851
- **OSIO SOPRA** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 9295
- **OSIO SOTTO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data e al n. non comunicati dal comune.
- **PALADINA** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 05/12/2003 al n. 5143
- **PONTERANICA** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 14422
- **SERiate** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 30908
- **SORISOLE** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 16224
- **STEEZZANO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 12685
- **TORRE BOLDONE** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 14050
- **TREVILOLO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 11548
- **VALBREMBO** sottoscritto in data 28/11/2003 e protocollato presso lo stesso comune in data 04/12/2003 al n. 9284

**Vengono espressamente richiamati i valori delle fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni di locazione così come aggiornati e modificati nel predetto documento sottoscritto in data 8 marzo 2013 valori che comunque devono essere aggiornati in relazione agli indici Istat già maturati prima della firma del presente documento e per quelli che matureranno successivamente (cioè in osservanza delle precedenti intese raggiunte).**

**Si riconferma che si intendono richiamati in questa sede tutti gli accordi e considerazioni svolti nell'accordo sottoscritto in data 8/3/2013 e che ogni scadenza prevista in detto documento viene dilazionata di 12 mesi a far tempo dalle suddette date (per maggior chiarezza si riporta quanto sottoscritto nel predetto documento i relazione alle date di decorrenza e scadenza: *“- la presente convenzione e, di conseguenza, la revisione dei valori delle fasce e sub-fasce di oscillazione dei canoni ha effetto con inizio dal 15 marzo 2013 e terminerà per il comune di Bergamo il giorno 12 luglio 2014, mentre per tutti gli altri Comuni oggetto del presente accordo il termine sarà il giorno 26 novembre 2014; sono comunque fatti salvi gli eventuali aggiornamenti effettuati in base all'indice Istat, da calcolarsi sui valori ridotti come sopra espressi e che matureranno nel corso degli anni 2013 e 2014”*).**

**In particolare si richiamano espressamente le seguenti parti del documento sottoscritto in data 8/3/2013:**

“- qualora nel corso della vigenza del presente accordo intervenissero modifiche legislative o regolamentari, sensibili inasprimenti fiscali gravanti sugli immobili (di qualsiasi natura essi siano), oppure si svolgesse una nuova “Convenzione Nazionale” di cui all’Art. 4 legge 431/98 che indicasse nuovi criteri per la stipula di nuovi “accordi territoriali” il presente accordo si intenderà immediatamente risolto (salvo specifico accordo di proroga sottoscritto da tutte le parti) con la conclusione della predetta “Convenzione Nazionale” e la parti firmatarie dell’accordo si impegnano a incontrarsi entro i trenta giorni successivi - oppure entro i termini indicati da apposito Decreto Ministeriale che recepisce i criteri generali della anzidetta Convenzione nazionale -per ridefinire gli accordi territoriali e/o confermare o rettificare la presente convenzione.

- alle scadenze dei precitati periodi di riduzione dei valori (convenuti nel presente atto e sopra previste) qualora non intervengano tra le parti firmatarie nuove pattuizioni, si intendono integralmente ripristinati gli accordi territoriali sottoscritti nell’anno 2003, conteggiando gli aggiornamenti dei valori, da effettuati in via ordinaria in base all’indice Istat, come se nessuna convenzione modificativa fosse mai intervenuta;

- le parti firmatarie si impegnano, in ogni caso, ad incontrarsi almeno 60 giorni prima delle scadenze sopra individuate per valutare la situazione ed eventualmente sottoscrivere nuovi accordi modificativi, in tutto o in parte, rispetto a quelli precitati e firmati nell’anno 2003.

- rimangono inalterati tutte le restanti parti degli accordi territoriali sopra individuati, con l’ovvia eccezione di quelle espressamente modificate con il presente documento.”

Inoltre i Comuni, o gli Enti pubblici di qualsiasi natura, o partecipati dal settore pubblico (o una fondazione alla quale partecipa in posizione di preminenza un Ente pubblico) che agiscono in veste di locatori per il patrimonio abitativo di loro proprietà, o conferito loro in gestione, hanno la facoltà di ridurre di un ulteriore 30% i valori delle fasce di oscillazione così come risultano dal presente accordo.

Le Organizzazioni firmatarie provvederanno al deposito, presso ogni comune interessato dal documento di proroga/modifica del precedente documento datato 8/3/2013 e della precedente convenzione, del presente accordo redatto in 29 originali che consta di 3 pagine.

Bergamo li, 30 giugno 2014


**A.P.P.E.-CONFEDILIZIA Bergamo**  
(Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia)




**S.U.N.I.A. Bergamo**  
(Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)



**ASPPI - Bergamo**  
(Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari)



**S.I.C.E.T. Bergamo**  
(Sindacato Inquilini Casa e Territorio)



**U.N.I.A.T. Bergamo**  
(Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio)

